

STATUTO

PLASTEEL S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA PIANODARDINE
5

Numero REA: AV - 185166

Codice fiscale: 02814130643

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 2813/1937

**"NORME DI FUNZIONAMENTO DI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"PLASTEEL S.R.L."

Art. 2) La società ha sede legale in Avellino.

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Art. 3) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di impianti di cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualsiasi tipo e natura; l'acquisto e la vendita di rottami ferrosi;

- la progettazione, realizzazione, gestione ed esercizio di impianti fissi e mobili per il deposito, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, il riciclaggio e tutte le altre lavorazioni si rendessero necessarie e/o opportune di qualsiasi tipologia di rifiuto come definita da leggi nazionali, regionali e comunitarie.

In particolare, a titolo esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- lo smaltimento, la termovalorizzazione, la inertizzazione, la termodistruzione, la coogenerazione, la sterilizzazione di rifiuti urbani, pericolosi e non, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sia essi in forma liquida che solida;

- la lavorazione, la trasformazione, il riciclaggio e la commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti, recuperabili e non, materie prime secondarie e/o residui riutilizzabili, e comunque ogni tipologia di rifiuto avviabile al recupero sia in processi di trasformazione industriale che di produzione di energia;

- la raccolta, la cernita, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, e comunque di ogni tipologia di rifiuto definita dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

- i servizi di espurgo, disinfestazione, derattizzazione, lavaggio cassonetti, lavaggio e disinfezione strade, installazione contenitori e altri servizi ecologici, raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi sia liquidi che solidi;

- la raccolta, il trasporto di sottoprodotti di origine animale di tutte le categorie di classificazione (reg. CE/1774/2002 e S.M.I.), nonché raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di ogni sorta di materiale considerato come rifiuto dalle leggi nazionali e comunitarie; raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento fanghi;

- l'attività di demolizione di qualsiasi genere e natura, civile ed industriale;
 - l'esercizio dell'attività di autodemolizione;
 - l'attività di autotrasporto per conto terzi e per conto proprio di qualsiasi prodotto; l'esecuzione per conto proprio o mediante appalti pubblici e/o privati di qualsiasi tipo di trasloco o di trasporto con qualsiasi mezzo;
 - la gestione di commissionario di trasporti speciali e non.
- Nell'espletamento dell'incarico la società potrà provvedere anche al carico e scarico del materiale ed al montaggio dei materiali trasportati.
- le attività di impresa di pulizia di aree e/o edifici quali la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, il disinquinamento, la depurazione ed il trattamento delle acque; inoltre la società potrà esercitare le attività di trattamenti antifidici ed antiparassitari in genere, la sterilizzazione di ambienti, la debiotizzazione, il diserbo chimico e meccanico, la manutenzione ed attrezzamento di aree verdi;
 - l'attività di nettezza urbana e di trasporto dei rifiuti anche per conto terzi, nonché le attività relative ai servizi di nettezza urbana e ad altri simili e/o connessi;
 - la produzione di materiali metallici;
 - la produzione, lavorazione ed il commercio di materie prime, prodotto siderurgici e semilavorati in ferro, acciaio ed altre leghe e/o materiali metallici;
 - la lavorazione e/o trasformazione meccanica di materie prime seconde (MPS) derivate da materiali ferrosi e non, in materiale da acciaierie e/o fonderie;
 - la separazione meccanica o manuale di sottoprodotti provenienti dalla frantumazione del ferro e dei metalli;
 - la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e lo smaltimento finale di rifiuti e di materie prime secondarie di qualsiasi tipo, consistenza, pericolosi e non, speciali e non, di qualsiasi provenienza ed ovunque giacenti anche di propria produzione, tra cui anche quelli considerabili tossici, pericolosi, speciali o nocivi;
 - la produzione e commercializzazione di combustibile da rifiuti (CDR);
 - l'acquisto, la vendita, l'intermediazione, l'importazione e l'esportazione e la lavorazione di rottami in ferro, in metallo, legno, plastica, carta da macero, vetro, alluminio, vegetali, vetroresina, banda stagnata e liquidi, e di qualsiasi oggetto non riutilizzabile;
 - la commercializzazione e l'intermediazione di rifiuti (cat. 8 D.M. 406/98 e S.M.I.) oltre ai rifiuti recuperabili e non, appartenenti a qualsiasi tipologia definita dalla legge, nonché delle materie prime secondarie e residui riutilizzabili;
 - la realizzazione di lavori di manutenzione delle reti fognarie, disostruzioni, espurgo fogne e pozzi neri, canal-jet, pulizia di vasche e caditoie;
 - la gestione e la manutenzione di giardini, parchi e di tutte le zone

adibite a verde attrezzato, sfalcio e diserbamento chimico; pulizia spiagge, arenili, porti, altre strutture marittime, lacustri e fluviali, con annesse attività di bonifica, messa in sicurezza, disinquinamento fondali da sostanze e/o rifiuti inquinanti, rimozione, trasporto e smaltimento e/o recupero;

- il commercio all'ingrosso di materiali di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione; di attrezzature, mezzi e materiali per l'igiene urbana; di contenitori per rifiuti, sia solidi che liquidi, e qualsiasi altro materiale o contenitore occorrente per compiere i lavori di cui all'attività aziendale;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio sia per conto proprio che per conto terzi di laboratori di analisi e monitoraggio sia essi fissi che mobili, per lo svolgimento di attività di controllo, verifica, certificazione, monitoraggio e studio sull'ambiente, sulle acque, sui reflui sia civili che industriali, sulle emissioni in atmosfera, sulle attività di gestione dei rifiuti, sulle operazioni di bonifica e messa in sicurezza;

- la lavorazione, la trasformazione, il riciclaggio di tutte le tipologie di rifiuti, recuperabili e non, materie prime secondarie e/o residui riutilizzabili, e comunque ogni tipologia di rifiuto avviabile al recupero sia in processi di trasformazione industriale che per la produzione di energia;

- la lavorazione industriale e la trasformazione di materie prime secondarie e/o materie prime vergini, in prodotti finiti o semilavorati avviabili nel mercato dei prodotti nuovi, seminuovi e dell'usato;

- i servizi di consulenza in materia ambientale, la progettazione di sistemi applicativi aziendali, anche software ed hardware, per l'adempimento di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti nel settore della tutela ambientale, ecologia, acque, emissioni, gestione rifiuti, salva guardia ambientale, risanamenti, bonifiche, eliminazioni sostanze pericolose;

- l'attività di import-export relativamente alle merci attinenti all'oggetto sociale;

- la fornitura di servizi multisettoriali a favore di terzi;

- la ricerca relativa a nuove tecnologie e metodologie informatiche finalizzata all'innovazione di prodotti e servizi;

- lo studio, la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di corsi (software per pacchetti formativi) ed applicazione delle nuove tecniche nel campo della didattica, della multimedialità e della formazione aperta a distanza;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale con obbligo di reinvestire tutti i relativi utili nell'attività di formazione stessa;

- l'intermediazione nella gestione di discariche e bonifiche ambientali di ogni genere e specie ed in generale in ogni operazione afferente la salva guardia e la valorizzazione dell'ambiente;

- ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la

ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

La società potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, formulando offerte, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali strumentali o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi 2 gennaio 1991, n.1, 5 luglio 1991, n.197, e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e relative proroghe e modificazioni, e con espressa esclusione, comunque, del leasing attivo e di ogni finalità di intermediazione finanziaria e di raccolta del risparmio, nonché di qualsiasi attività riservata a professionisti iscritti in albi protetti; la società potrà quindi contrarre mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese con oggetto affine o complementare al proprio, nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria previste dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da ogni altro Ente od Istituto di Diritto Pubblico.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta.

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di aumento di capitale il diritto di opzione, salvo che l'assemblea, con le maggioranze previste per legge, non abbia diversamente stabilito nell'interesse della società, è riservato ai soci.

Le partecipazioni sociali sono proporzionali ai rispettivi conferimenti, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'organo di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, personalmente o tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della normativa che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, finanziamenti regolati dall'art. 2467 del codice civile.

Art. 6) Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili mortis causa.

Inter vivos sono indivisibili e liberamente trasferibili solo in favore del coniuge e dei parenti dei soci entro il secondo grado.

In ogni altro caso potranno essere trasferite sempre che gli altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante deve essere esercitata dagli altri soci che intendono esercitarla sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni. Nel caso di esercizio della prelazione, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il prezzo di acquisto della quota sarà pari al maggiore tra il valore di mercato e la corrispondente frazione del patrimonio netto della società al tempo della cessione; se vi sarà disaccordo sulla determinazione del prezzo secondo tale criterio, lo stesso sarà determinato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabilicompente territorialmente con riferimento alla sede della società.

La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.

Art. 7) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza ai sensi dell'art. 2479 del codice civile e l'organo amministrativo decide di volta in volta, determinandone le modalità, se tali decisioni sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

Per le decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento della società, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché per tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 8) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alle presenti norme, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale nel territorio dello Stato.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno a cura dell'organo amministrativo con mezzi che comunque garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente:

- a) lettera raccomandata spedita agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita dagli interessati entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con indicazione della data di ricezione;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dagli interessati i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo se nominato, è presente ovvero risulta informato della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno dei suoi componenti si oppone alla trattazione degli stessi, avendo trasmesso alla società dichiarazione scritta in tal senso conservata agli atti sociali.

Art. 9) Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione.

Art.10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino tali ai sensi di legge.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori su designazione dei presenti; in mancanza l'assemblea elegge il proprio presidente.

Art. 12) L'assemblea delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

La nomina alle cariche sociali viene fatta secondo le modalità di voto stabilite dall'assemblea ed a maggioranza relativa.

Art. 13) L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale riportato sul libro sociale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'Assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i soci o l'Organo di Controllo.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 14) La società è amministrata da uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque membri, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina.

Gli amministratori o l'amministratore unico possono essere anche non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli

amministratori o l'amministratore unico sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, alla riduzione del capitale nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art.2482 bis C.C., alla emissione di titoli di debito.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione, quando esiste, elegge nel proprio seno un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del Consiglio.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio e deve essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.

Art. 16) Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente o, in sua vece, da un amministratore delegato con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'organo di controllo, se esistente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide anche in mancanza di convocazione con la presenza di tutti i consiglieri e dell'organo di controllo, se esistente.

Le decisioni degli amministratori possono essere adottate anche ai sensi del quarto comma dell'art. 2475 c.c.; in tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 17) Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo deferito ad essi tutto ciò che la legge o le presenti norme non riservano inderogabilmente all'assemblea.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, i poteri di gestione ordinaria o straordinaria spettano a ciascun amministratore in via disgiuntiva o congiuntiva secondo quanto è stabilito nella deliberazione di nomina.

Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, il compenso e le eventuali cauzioni e può nominare direttori responsabili, direttori tecnici e procuratori anche ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di amministratore delegato non sono tra di loro incompatibili, nè sono incompatibili con quella di direttore generale.

Anche l'amministratore unico o gli amministratori che non costituiscono consiglio possono nominare direttori responsabili, direttori tecnici, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società verso i terzi ed in giudizio.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente e agli amministratori delegati (nei limiti della delega), se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, institori, procuratori e preposti nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

Art. 19) All'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio, oltre un compenso ed un trattamento di fine mandato.

L'assemblea procederà di volta in volta a determinare gli importi del compenso e del trattamento di fine mandato in relazione all'onerosità dell'incarico e all'andamento societario.

L'Assemblea può stabilire a favore degli amministratori alternativamente:

- un compenso in misura fissa annuale;
- una partecipazione agli utili di esercizio da determinarsi di volta in volta in sede di approvazione del bilancio annuale.

Detta partecipazione verrà stabilita in percentuale sugli utili risultanti al netto delle imposte dirette di competenza dell'esercizio e non potrà superare il cinquanta per cento (50%) degli utili stessi;

- un compenso misto, in parte stabilito in misura fissa e in parte corrisposto sotto forma di partecipazione agli utili di esercizio da determinarsi di volta in volta in sede di approvazione del bilancio annuale.

Detta partecipazione verrà stabilita in percentuale sugli utili risultanti al netto delle imposte dirette di competenza dell'esercizio e non potrà superare il cinquanta per cento (50%) degli utili stessi;

- una indennità di fine rapporto, mediante accantonamenti periodici, rapportata ai compensi fissi o ad una percentuale degli stessi.

Art. 20) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la società sarà assoggettata al controllo di un Organo Monocratico o Collegiale, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina.

L'Organo di Controllo così nominato, salvo contraria disposizione di legge, esercita la revisione legale dei conti.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per la composizione, il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Qualora, in alternativa all'Organo monocratico o collegiale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 21) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo di amministrazione procede alla formazione del bilancio e alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società collegate alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'organo di amministrazione deve segnalare nella sua relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 22) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, nelle seguenti rispettive percentuali:

= in ragione almeno del 5% degli stessi, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale pari o superiore ai diecimila euro);

= in ragione almeno del 20% degli stessi (per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale inferiore ad euro diecimila), fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di €.10.000,00. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi al momento di approvazione del bilancio.

Art. 23) Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Cassa sociale o quelle altre che venissero designate dall'organo amministrativo.

Art. 24) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 25) Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.).

Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

Accordo programmatico di conciliazione:

I soci convengono concordemente che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.L.g.vo n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione è regolato dalla normativa prevista dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

Art.26) Per quanto non previsto nel presente documento e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge.

In originale f.to: Trento Enrichetta

Fabiana Pirone Notaio - segue sigillo

"Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3
D.P.R. 445/2000"
"Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.".